



**DETERMINAZIONE n° DPF020/36 del 15 aprile 2025**

**DIPARTIMENTO SANITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO – SANITARIA**

**UFFICIO MEDICINA CONVENZIONATA**

**OGGETTO:** Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta individuati dalle Aziende USL per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 32 A.C.N. 25 luglio 2024.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**ATTESO** che in data 25 luglio 2024, rep. atti n. 132/CSR, è stato ratificato il nuovo Accordo per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta, (di seguito A.C.N.), ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 502/1998 e s.m.i., il quale, a decorrere dall'anno 2025, ha introdotto significative novità in merito alle procedure per la determinazione degli ambiti carenti di pediatri libera scelta e di assegnazione dei relativi incarichi;

**VISTO** l'art. 32 A.C.N. rubricato "Procedure per l'assegnazione di incarichi", ed in particolare:

- il comma 1, che stabilisce che entro la fine di marzo di ogni anno la Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali carenti e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende USL sulla base dei criteri di cui all'art. 30 dello stesso A.C.N.;
- il comma 2, che prevede che in sede di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del pediatra, l'Azienda può indicare la zona in cui deve essere comunque assicurata l'assistenza ambulatoriale ed eventualmente indicare una modalità articolata che costituisce vincolo all'apertura di uno studio nella zona indicata;

**DATO ATTO** che l'art. 30, comma 1, ACN, recita testualmente: "*il rapporto ottimale dei pediatri di libera scelta, riferito a ciascun ambito territoriale, è determinato in base al numero di residenti di età compresa tra 0 e 14 anni, decurtato il numero degli assistiti di età superiore ai 6 anni e minore di 14 anni in carico ai medici del ruolo unico di assistenza primaria e che, in assenza dell'Accordo Integrativo Regionale, per la determinazione degli ambiti da considerare carenti, si applica il calcolo della somma del numero dei bambini residenti in età 0-5 anni e 364 giorni con il 70% dei residenti in età 6-13 anni e 364 giorni. In esito a tale calcolo si procede all'inserimento di un pediatra ogni 850 residenti o frazione superiore a 450.*";

**VISTO** l'articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, il quale dispone che: "*Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di*

*assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data.”.*

**ATTESO** che a riscontro dell’istanza di chiarimenti, prot. n. 0258978.U del 17/03/2023, formalizzata - su richiesta delle Regioni e Province autonome - dal Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale della Commissione Salute in ordine all’interpretazione della succitata norma ed in particolare della locuzione “*assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile*”, la competente Direzione Generale del Ministero della Salute, con nota prot. n. DGPROF/3/P/ I.8.d.n.1.1/2023/1, ha chiarito che la *ratio* della norma è quella di consentire il trattenimento in servizio dei medici convenzionati oltre il compimento del settantesimo anno di età soltanto per sopperire all’assenza di altri medici disponibili, precisando che, a tal fine, devono essere preventivamente esperite tutte le procedure di assegnazione degli incarichi vacanti previste dagli Accordi collettivi nazionali di settore onde accertare tale assenza;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto sopra, il Servizio Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento Sanità ha significato, alle AASSLL regionali, quanto di seguito:

- con nota prot. n. RA/0029368/24 del 23/03/2023 è stato evidenziato alle Aziende USL di procedere al trattenimento in servizio del personale medico in regime di convenzionamento fino al compimento del settantaduesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, solo per sopperire all’assenza di altri medici disponibili e, dunque, dopo aver esperito tutte le procedure di rilevazione e assegnazione degli incarichi vacanti previste dagli Accordi collettivi nazionali di settore;
- con nota prot. n. RA/0109196/24 del 13/03/2024 è stato specificato che le Aziende USL devono procedere annualmente a reiterare per lo stesso incarico le procedure di rilevazione, pubblicazione ed assegnazione della carenza per verificare l’assenza di personale medico collocabile;

**RICHIAMATA** altresì - in merito a quanto evidenziato nel precedente capoverso - la norma transitoria n. 2, ACN;

**RILEVATO** che possono concorrere al conferimento degli incarichi ai sensi dell’art 32, comma 5, del vigente A.C.N., come specificato nell’avviso accluso al presente atto:

- per trasferimento tra Aziende (interaziendale): i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato iscritti da almeno due anni nel medesimo elenco di provenienza della Regione Abruzzo;
- per trasferimento tra Aziende (interaziendale): i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato iscritti da almeno quattro anni nel medesimo elenco di provenienza di altra Regione;
- i pediatri inclusi nella graduatoria regionale per l’anno in corso valida al momento di pubblicazione degli ambiti territoriali;

- i pediatri che abbiano acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda di assegnazione degli incarichi;
- i pediatri in possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i, non compresi nella lettera precedente;

## **RICHIAMATA**

- la determinazione dirigenziale n. DPF020/85 del 25.11.2024 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 19, comma 6, ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta 28.04.2022, la graduatoria regionale definitiva dei medici pediatri di libera scelta valida per l'anno 2025, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 209 del 29.11.2024;
- la nota prot. n. RA/0105957/25 del 17.03.2025 con la quale, anche a seguito della riunione del Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale della Commissione Salute del 06.02.2025, il Servizio Programmazione Socio – Sanitaria ha fornito chiarimenti alle Aziende USL in merito al calcolo da adottare fino alla stipula del nuovo AIR per la determinazione degli ambiti territoriali carenti ai sensi e per gli effetti del secondo capoverso del comma 1, art. 30 ACN ed è stata richiamata l'attivazione della procedura di mobilità interaziendale di cui al comma 6, art. 30;
- la nota prot. n. RA/0134663/25 del 01.04.2025 con la quale, a riscontro delle richieste avanzate dalle Aziende USL regionali in merito alla rilevazione degli ambiti territoriali carenti di pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 30, comma 1, ACN è stato stabilito che, nelle more dell'adozione dell'Accordo Integrativo Regionale e solo qualora per alcuni ambiti territoriali si venga a determinare la rilevazione di un numero di sedi vacanti di gran lunga superiore al reale fabbisogno assistenziale, le Aziende USL possono chiedere alla Regione di pubblicare un numero inferiore di incarichi dandone ampia e specifica motivazione nei provvedimenti di individuazione delle carenze;

## **DATO ATTO**

- che l'Azienda USL Lanciano Vasto Chieti, con deliberazione del Direttore Generale n. 738/2025 del 14.04.2025, ha stabilito, per le motivazioni ivi ampiamente illustrate, di non dover procedere alla richiesta di pubblicazione dell'ambito territoriale di Francavilla al Mare a seguito di rivalutazione della carenza assistenziale;
- che l'Azienda USL Pescara, con deliberazione del Direttore Generale n. 528 del 10.04.2025, ha ritenuto che:
  - *“al fine di garantire l'assistenza pediatrica territoriale di Pediatria di libera scelta senza compromettere il rapporto ottimale stabilito in ACN, nelle more della nuova disciplina regionale da definire in sede di AIR, occorra procedere attraverso una rilevazione prudenziale delle carenze di medici di Pediatria per l'anno 2025, tenuto conto dei soli incarichi che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per via dei collocamenti in quiescenza, al netto dei pensionamenti garantiti dall'istituto dell'Anticipo Pensionistico (APP), verificato che presso gli ambiti territoriali dell'ASL Pescara non emergono criticità assistenziali;*

- *l'individuazione prudenziale delle carenze 2025, secondo il criterio testè rappresentato, nelle more del nuovo AIR, consente il rispetto del rapporto ottimale come da vigente ACN/PLS senza ledere il diritto di libera scelta dell'assistito;*  
pertanto, individuare per l'anno 2025 due ambiti territoriali carenti;
- il provvedimento dell'U.O.C. Direzione Amministrativa del Dipartimento dell'Assistenza Territoriale n. 307 del 02.04.2025 (Azienda USL Avezzano Sulmona L'Aquila) con il quale sono stati individuati cinque ambiti territoriali carenti;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 606 del 08.04.2025 e successiva nota prot. n. 0031093/25 del 09.04.2025 a firma del Direttore UOC Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale (Azienda USL Teramo), con la quale sono stati individuati sei ambiti territoriali carenti;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 32, comma 18, ACN, successivamente alla conclusione delle procedure di cui all'Avviso allegato al presente provvedimento la Regione potrà procedere in corso d'anno alla pubblicazione di ulteriori avvisi secondo i termini, i criteri e le modalità determinate dallo stesso articolo 32;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta individuati dalle Aziende USL della Regione Abruzzo, elencati nell'Avviso, (allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, in cui sono indicati i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi;

**DATO ATTO** che i medici aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno presentare, ai sensi dell'art. 32, comma 4, A.C.N., alle singole Aziende U.U.S.S.L.L., entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BURA dell'Avviso allegato al presente provvedimento, domanda di assegnazione - con apposizione del bollo secondo la normativa vigente -, conforme ad uno degli schemi acclusi all'avviso a seconda della categoria di appartenenza, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 32, comma 18, ACN, successivamente alla conclusione delle procedure di cui all'Avviso allegato al presente provvedimento la Regione può procedere in corso d'anno alla pubblicazione di ulteriori avvisi secondo i termini, i criteri e le modalità determinate dallo stesso articolo 32;

**VISTA** la L. R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

**tutto ciò premesso**  
**D E T E R M I N A**

- 1. di pubblicare** nel Bollettino Ufficiale della Regione, come previsto dall'art. 32, comma 1, dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 25 luglio 2024, l'Avviso, (Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono elencati gli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta individuati dalle Aziende USL della Regione Abruzzo, i criteri e le modalità di assegnazione dell'incarico;

- 2. di dare atto** che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del vigente A.C.N., i pediatri aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno presentare alle singole Aziende UU.SS.LL., entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BURA dell'Avviso di cui all'Allegato 1, domanda di assegnazione - con apposizione del bollo secondo la normativa vigente -, conforme ad uno degli schemi acclusi all'avviso a seconda della categoria di appartenenza, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- 3. di dare atto** che ai sensi dell'art. 32, comma 18, ACN, successivamente alla conclusione delle procedure di cui all'Avviso allegato al presente provvedimento la Regione può procedere in corso d'anno alla pubblicazione di ulteriori avvisi secondo i termini, i criteri e le modalità determinate dallo stesso articolo 32.

**L' Estensore**

Cinzia Di Rino  
*(f.to elettronicamente)*

---

**Il Responsabile dell'Ufficio**

Dott.ssa Lara De Berardinis  
*(f.to elettronicamente)*

---

**La Dirigente Del Servizio**

Dott.ssa Barbara Morganti  
*(f.to digitalmente)*